

STATUTO

"COOP. SOCIALE RECUPERO GIOVANILE A R.L."

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA PONZANELLO
MAMURRANO S.C.

Numero REA: LT - 142187

Codice fiscale: 02056010594

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2003 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

=COSTITUZIONE==SEDE==DURATA==SCOPI=

ART.1- E' costituita una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata, retta con i principi della mutualità ai sensi del C.C. e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare ed anche ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, denominata: " Coop. Sociale Recupero Giovanile a R.L." con sede in Formia (LT), Via Ponzanello Mamurrano snc.

La società ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini: si propone di gestire servizi socio sanitari ed educativi consistenti, in particolare nel recupero dei tossicodipendenti.

Essa si propone lo svolgimento di attività commerciali e /agricole, industriali, di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, in particolare:

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- lavori di pulizie in genere quali servizio di nettezza urbana, pulizia di stabili, di uffici di abitazioni, di alberghi ed hotels, di ristoranti, di spiagge, di centri sportivi, acque e loro trattamenti, piazze e strade, da assumere mediante contratti o appalti sia come enti pubblici che con privati.
- ristrutturazioni di stabili e di ogni edificio in genere;
- gestione di mense e comunque attività inerenti, la refezione ed il pasto per conto di enti pubblici e privati; gestione di punti di ristoro fissi ed ambulanti;
- attività di lavanderia;
- gestione e servizio di trasporto di cose e di persone per conto di enti pubblici e privati al fine di assolvere l'esecuzione di particolari incarichi, (tale servizio potrà essere svolto per mezzo di automezzi di proprietà della società oppure di altri).
- Lavori di manutenzione, giardinaggio, tenuta in ordine, custodia, esecuzione di particolare opere in spazi verdi pubblici e privati, ivi compresi complessi sportivi, ricreativi, pubblici e privati;
- esecuzione per conto di enti pubblici e privati di lavori di lettura di consumi effettuati acqua-luce-gas, e gestione del servizio di bollettazione e riscossione degli stessi;
- gestione di parcheggi;
- possono essere ammessi come soci tutti coloro la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio di amministrazione, a norma del presente statuto;
- possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori ordinari e soci costituiti da persone svantaggiate.
- sono soci volontari coloro che presentano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato o autonomo, nè di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- Sono ammessi a far parte della cooperativa, nella misura non inferiore al trenta per cento dei numeri dei soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 361, in compatibilità con il loro stato soggettivo.
- Sono ammessi a far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, in percentuale compatibile con quelle di cui ai due commi precedenti. A essi si applica la disciplina in materia di assicurazioni sociali, secondo le leggi vigenti.

ART. 2- La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 3- La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità; ha lo scopo di favorire l'acquisizione di opportunità di lavoro per i soci, di migliorare le condizioni economiche, sociali, professionali anche tramite l'associazione col Movimenti Cooperativo Unitario Italiano e con altre aggregazioni di rappresentanza in campo regionale, nazionale e internazionale e ha per oggetto le attività descritte nell'atto costitutivo con la precisazione che:

in relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n.1/91 e n.197/91 e della delibera del Cicc del 3 marzo 1994 emessa in attuazione dell'art. 11 del D. L.vo n. 385 dell'1/9/93, la società:

A)-potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

B)-potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti, società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

C)-potrà finanziarsi, oltre che con le anticipazioni dei soci a fondo perduto o in conto capitale, esclusivamente presso i soci se titolari di quota non inferiore al due per cento del capitale, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. La società potrà, in Italia e all'estero, aprire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, depositi, stabilimenti, rappresentanze e simili e assumere per qualunque prodotto o merce e da qualunque impresa anche straniera, concessioni, commissioni e mandati con o senza deposito.

ART. 4- La cooperativa non ha finalità speculativa ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nelle sue attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e affermazione è protesa. I soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi competenti.

==CAPITALE SOCIALE==

ART. 5- Il capitale sociale, pari ad € 491,00; è variabile entro i limiti stabiliti dalle leggi speciale per i privilegi fiscali ed è suddiviso in quote a norma di legge.

==SOCI==

ART. 6- Il numero dei soci è illimitato nei limiti previsti all'art. 1. Possono essere soci della cooperativa tutti coloro che abbiano i requisiti, previsti dalla legge e dal presente statuto. L'ammissione a socio è fatta, su domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il rifiuto di ammissione deve essere adeguatamente motivato.

ART. 7- I soci sono obbligati:

-a versare l'importo delle quote sottoscritte;

-a partecipare all'esecuzione dei lavori così come programmati per l'attuazione dell'oggetto sociale, seguendo le istruzioni della Direzione dei Lavori.

ART. 8- La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione, quali previsti dal Codice Civile.

ART. 9- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono motivi, anche a norma del presente statuto e della legge che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.

ART. 10- Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione escluderà chiunque:

-non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione legittimamente prese;

-senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società purchè trattasi di grave inadempimento;

-contravvenga agli obblighi di cui all'art. 7.

ART. 11- Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'assemblea a norma degli artt. 9 e 10, devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata A. R. , all'interessato che può appellarsi al Collegio Arbitrale.

ART. 12- Nel caso di morte di un socio, la società continuerà con gli eredi se questi avranno i requisiti per essere ammessi come soci e salvo che gli eredi preferiscano il rimborso delle quote.

In questo ultimo caso e nei casi di esclusione e recesso, la liquidazione delle quote sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, mai, però, in misura superiore al valore nominale di esse; dovrà, comunque, essere rimborsato il sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione, se non utilizzato ai sensi di legge e di statuto.

==PATRIMONIO SOCIALE==BILANCIO==

ART. 13- Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dal fondo di riserva legale;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsioni di oneri futuri;
- da eventuale oblazione, contributi o liberalità che pervenissero alla società per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Le quote sociali sottoscritte devono essere versate al più presto e, in ogni caso, entro un mese dalla sottoscrizione. Le quote sono nominative e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società nè possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14- L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei termini di legge il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del Bilancio e alla sua presentazione dell'assemblea per l'approvazione.

ART. 15- Gli avanzi netti di gestione risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- a) -almeno il 20% al fondo di riserva ordinaria;
- b) -una quota pari al tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo o, nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, in conformità a quanto stabilito dai detti commi;
- c) -un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell' interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- d) -il rimanente, non assegnato ai sensi dei punti precedenti e non utilizzato per la rivalutazione delle quote, o assegnato ad altre riserve o fondi, distribuito ai soci, deve essere destinato a fini mutualistici.

==ORGANI SOCIALI==

ART. 16- Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, che verrà istituito al verificarsi delle condizioni di cui all'art.2488 C.C.;
- d) il Collegio Arbitrale.

==ASSEMBLEA DEI SOCI==

ART. 17- L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci, all' indirizzo risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima da quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo

dell'adunanza, e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nella data fissata per la prima.

ART. 18-L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso in cui ha sede la società o di quelli confinanti. Essa delibera sugli argomenti previsti dal C.C.. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro o, per sopravvenute, dopo la chiusura dell'esercizio, nuove norme incidenti sulla contabilità pregressa, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19-L'assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta diretta al Consiglio di Amministrazione, da almeno un quinto dei soci.

ART. 20- Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute, salvo quanto previsto dalla legge per i soci persone giuridiche.

ART. 21- L'assemblea elegge il proprio presidente, nomina un segretario anche non socio e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori.

ART. 22-Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono valide, anche in deroga dagli artt. 2368 e 2369 C.C., in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per il cambiamento dell'oggetto sociale, per la trasformazione della società per lo scioglimento anticipato e per il trasferimento della sede all'estero vale la norma dell'ultimo comma dell'art. 2369 C.C..

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, salvo che esso sia o debba essere redatto dal notaio. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza. Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione.

ART. 23- I soci possono farsi rappresentare, con delega in calce all'avviso di convocazione e con i limiti di cui all'art. 2372 C.C., da altro socio che non può rappresentarne più di cinque. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci o i dipendenti della società.

==CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24-Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici, eletti nell'Atto Costitutivo o dall'assemblea dei soci. Se non vi provvede l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge in suo seno un presidente e un vicepresidente. Funge da segretario un consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

ART. 25-Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso ma solo al rimborso di spese documentate e sono dispensati dal prestare cauzioni.

ART. 26-Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per tutto ciò che, per legge, non è riservato all'assemblea e può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

ART. 27-La firma e la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio sono affidate al presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento, al vice presidente e, nei limiti della delega, al consigliere delegato.

ART.28-Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda motivata di almeno i due terzi dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

ART. 29-Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. In detto regolamento saranno regolate le procedure per la nomina e il funzionamento del Collegio Arbitrale.

==COLLEGIO SINDACALE==

ART. 30-Il Collegio Sindacale verrà istituito al verificarsi delle condizioni previste dall'art.2488 C.C..

==CLAUSOLA COMPROMISSORIA==

ART. 31-Tutte le vertenze tra i soci e con la società relativa all'attuazione e interpretazione del presente statuto saranno devolute ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati: uno da ciascuna parte in contesa e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

Il Collegio Arbitrale decide con dispensa da ogni formalità. La decisione è inappellabile, salvo casi in cui la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione arbitrale.

==DISPOSIZIONI FINALI==

ART. 32 -L'assemblea che, per qualsiasi motivo, dichiara lo scioglimento della cooperativa deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e di dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo.

ART. 33-Per tutto quanto non regolato dall'Atto Costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Il sottoscritto D'Angio' Gennaro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina autorizzata con provv. prot. n.49261/1 del 31.5.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate Ufficio delle Entrate di Latina.